

ZES Unica

Credito d'imposta

Dec. Rilancio Mezzogiorno convertito nella L. n. 162/2023 – Legge 30/12/2024 n. 207

Finalità

L'art. 16 del DL 124/2023, aggiornato dalla Legge di Bilancio 2025, prevede anche per l'anno 2025, la concessione di un credito d'imposta alle imprese che effettuino l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Beneficiari

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica, che effettuino gli investimenti ammissibili destinati a strutture produttive ubicate nei territori della ZES unica.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operino nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti (ad eccezione dei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti che, invece, sono ammissibili) e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, compreso nella tabella ATECO 2025, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovino in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Programmi ammissibili

Per le finalità di cui sopra, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) 651/2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Ai fini del decreto, possono beneficiare delle agevolazioni solo le acquisizioni effettuate tra soggetti indipendenti, cioè privi di rapporti di controllo o collegamento secondo l'articolo 2359 del Codice Civile, e comunque realizzate a condizioni di mercato.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Agevolazione

Il credito d'imposta è concesso nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Regioni	Piccole imprese (fino ai 50 milioni di investimento)	Medie imprese (fino ai 50 milioni di investimento)	Grandi imprese (e PMI con oltre 50 milioni di investimento)
Zone a) Campania, Calabria, Puglia*, Sicilia	60%	50%	40%
Zone a) Basilicata, Molise, Sardegna*	50%	40%	30%
Zone c) non predefinite Abruzzo	35%	25%	15%

*Per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna (Provincia di Taranto e del Sulcis Iglesiente), le rispettive aliquote aumentano del 10%.

Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Ai fini del rispetto della dotazione finanziaria disponibile, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo della dotazione finanziaria all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In particolare, il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento relativo alla percentuale di riparto (da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative) e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

La quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento relativo alla percentuale di riparto, la certificazione mediante PEC al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

Nel caso di acconti fatturati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativi a investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella Certificazione deve essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei predetti investimenti e le relative fatture devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all'indirizzo di posta indicato nel periodo precedente.

Relativamente alla comunicazione integrativa per la quale l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto nella misura spettante sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Tali disposizioni si applicano anche in presenza di un credito spettante non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisca a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L'Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Regime di aiuto e cumulabilità

Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'articolo 14, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (cofinanziamento del soggetto richiedente pari al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico).

Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, tra cui il credito d'imposta Transizione 5.0

Presentazione domanda

Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle Entrate, **dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Unitamente alla Comunicazione possono essere indicati anche:

- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;

- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

La Comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato "ZESUNICAINTEGRATIVA2025", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Stanziamiento 2.200 milioni di euro per l'anno 2025.

Contatti I [Gestori](#) sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella predisposizione delle richieste.
Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@finergis.it

11 febbraio 2025